

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg  
(Germania) il 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin**

**(Causa C-619/16)**

(2017/C 038/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

**Parti**

*Ricorrente in appello:* Sebastian W. Kreuziger

*Resistente in appello:* Land Berlin

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro è escluso qualora il lavoratore, pur potendo, non abbia presentato alcuna domanda di concessione di ferie annuali retribuite.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro presuppone che il lavoratore non abbia potuto far valere, prima dell'interruzione, il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

---

**Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

**(Causa C-620/16)**

(2017/C 038/20)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accertare che la Repubblica federale di Germania ha violato la decisione 2014/699/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, avendo votato, nella 25<sup>a</sup> riunione del comitato di revisione dell'OTIF, contro la posizione stabilita in tale decisione e avendo sollevato un'obiezione pubblica sia contro tale posizione sia contro l'esercizio dei diritti di voto dell'Unione ivi stabilito.
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

L'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), di cui, oltre a 26 Stati membri, fa parte anche l'Unione europea, amministra la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).